

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di novembre 2022. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “<i>de minimis</i>” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 17-<i>bis</i> del D.L. n. 152/2021.....	3
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del D.Lgs. n. 127/2015.....	4
Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.....	6
Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto, di cui all’articolo 3 del D.L. n. 50/2022	8
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 144/2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	9
Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica	10
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-<i>ter</i>, comma 2-<i>bis</i>, del D.L. n. 73/2021.....	15
Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.....	17



Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta di cui all'articolo 79 del D.L. n. 104/2020.....	18
Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015.....	18
Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 - Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta italiani	19
Proroga del termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022	20
Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione. Articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973	21
Crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), D.L. n. 144/2022 (decreto Aiuti-ter) e D.L. n. 176/2022 (decreto Aiuti-quater).....	21



Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “*de minimis*” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 17-bis del D.L. n. 152/2021

Con Provvedimento del 2 novembre 2022, n. prot. 406608/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 2 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “*de minimis*” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 17-bis, del D.L. n. 152/2021 (maggiorazione “Wedding – HO.RE.CA” per bar e ristoranti).

Con il punto 1.1 del Provvedimento esaminato è approvato il modello “*Dichiarazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto della maggiorazione Wedding – HO.RE.CA per bar e ristoranti di cui all’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*” (di seguito “Dichiarazione”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Il successivo punto 1.2 dispone che il suddetto modello deve contenere, tra le altre informazioni, l’attestazione di aver ricevuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del D.L. n.73/2021 e di svolgere come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30.

Inoltre il modello contiene la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le seguenti informazioni:

- l’indicazione che l’impresa opera anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n.1407/2013 e, tuttavia, dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
- l’indicazione che l’impresa opera anche nel settore economico del “trasporto merci su strada per conto terzi” e tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
- l’ammontare complessivo degli aiuti concessi all’impresa unica nell’ambito del regime “*de minimis*” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024 secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n.115. L’impresa unica si intende costituita dall’impresa dichiarante e dagli eventuali soggetti indicati nel quadro A dell’istanza inviata ai fini del riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del D.L. n.73/2021, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;

- la separata indicazione dell'ammontare complessivo degli aiuti imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi.

Il successivo punto 2 del Provvedimento in commento illustra le modalità e i termini di trasmissione della Dichiarazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in parola.

La Dichiarazione può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (punto 2.2).

Come specificato nel punto 2.3 la trasmissione della Dichiarazione può essere effettuata a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022.

Nel periodo innanzi indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Dichiarazione, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa.

Il punto 3 del Provvedimento esaminato illustra le modalità di calcolo e di erogazione del contributo in parola.

Nel punto 4 del Documento in esame vengono disciplinate le attività di controllo espletate dall'Amministrazione finanziaria successivamente all'erogazione del medesimo contributo.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della L. n. 311/2004.

Ai sensi del successivo punto 5, il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 36 dell'11 luglio 2022.

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze

tra i dati della dichiarazione IVA e l'importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del D.Lgs. n. 127/2015

Con Provvedimento del 4 novembre 2022, prot. n. 408592/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 4 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014, individuando il contenuto della comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA e l'importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del D.Lgs. n. 127/2015.

Il punto 1.1 del Provvedimento esaminato prevede che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra:

- a) i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della L. n. 244/2007;
- b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015;
- c) i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2019.

Il punto 2 del Provvedimento in commento indica le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli anzidetti elementi e le informazioni.

Più nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui sopra al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di assenza di domicilio digitale, o di mancato recapito, l'invio è effettuato per posta ordinaria (punto 2.1).

La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia *web* "Fatture e Corrispettivi".

Ai sensi del successivo punto 3 del Provvedimento in esame il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.

Il successivo punto 4 prevede che i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Infine, il punto 5 del Provvedimento in esame dispone che i contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n.



472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115

Con Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle misure fiscali per il welfare aziendale previste dall’articolo 12 del D.L. n. 115/2022.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’anzidetta disposizione normativa stabilisce che, soltanto per il periodo d’imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.

Il paragrafo 1 della Circolare in esame, in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 12 in esame, chiarisce che detta disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ritiene, inoltre, che i *fringe benefit* in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche *ad personam*, atteso che la norma richiama la disciplina dettata dal predetto comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, e non anche quella dettata dal comma 2 del medesimo articolo.

In merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 12, il paragrafo 2 della Circolare chiarisce che, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue:

1. sono incluse tra i *fringe benefit* concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
2. il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.

Con riguardo a quanto evidenziato al punto 1, la Circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) che vengono ripartite tra i condomini e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ritiene necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

In ogni caso, specifica ancora l'Amministrazione finanziaria, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.

Le somme erogate dal datore di lavoro (nel 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023 sempre che si riferiscano a consumi effettuati nel 2022.

Nel paragrafo 2.2 della Circolare esaminata viene chiarito che nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori alla nuova soglia di esenzione pari ad euro 600, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al predetto limite di euro 600.

Infine, nel paragrafo 3 del Documento di prassi in commento vengono fornite alcune precisazioni con riguardo al rapporto tra i *fringe benefit* in esame ed il *bonus* carburante di cui all'articolo 2 del D.L. n. 21/2022.

L'Agenzia evidenzia infatti che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l'insieme degli altri beni e servizi nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Peraltro, atteso che il *bonus* carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, si osserva che se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito e sarà assoggettato a tassazione ordinaria.

Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per l'esercizio delle attività di trasporto, di cui all'articolo 3 del D.L. n. 50/2022

Con Risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, mediante modello di pagamento F24, del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per l'esercizio delle attività di trasporto, di cui all'articolo 3 del D.L. n. 50/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 3 del D.L. n. 50/2022 prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con D.Lgs. n. 504/1995, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate;
- con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto dello stesso Ministero del 29 luglio 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d'imposta;
- la richiamata disciplina attuativa stabilisce che il credito di imposta in parola sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6989”** denominato **“credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per l'esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17”**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*. Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato *“AAAA”*.



Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 144/2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

L'articolo 1, comma 1, della Legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata sulla G.U. n. 269 del 17 novembre 2022, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 2 dell'articolo 1 della L. n. 175/2022 abroga il D.L. 20 ottobre, n. 153, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 153/2022.

Ai sensi del successivo comma 3 la presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 18 novembre 2022.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella *tax newsletter* del mese di settembre.

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (articolo 4)

La L. n. 175/2022 ha modificato l'articolo 4 del D.L. n. 144/2022 prevedendo la proroga dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022 (periodo aggiunto in sede di conversione) della più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Con le modifiche apportate è stato trasfuso nella norma in esame il contenuto dell'articolo 1 del D.L. n. 153/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022), che viene abrogato, con salvezza dei relativi effetti prodottisi nel frattempo, dall'articolo 1, comma 2, dell'esaminata Legge di conversione.

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (articolo 38)

La L. n. 175/2022 ha interamente sostituito l'articolo 38 del D.L. n. 144/2022 che, apportando modifiche all'articolo 5 del D.L. n. 146/2021, ha prorogato i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare, il comma 1, lettera a), dell'articolo 38 del D.L. n. 144/2022 ha modificato il comma 9, primo periodo, dell'articolo 5 del D.L. n. 146/2021, prorogando dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023, il termine di adesione alla procedura di riversamento.



Il comma 1, lettera b), dell'articolo 38, come novellato dalla Legge di conversione in esame, ha apportato modificazioni al comma 10 dell'articolo 5 del D.L. n. 146/2021 prorogando dal 16 dicembre 2022 al 16 dicembre 2023, il termine per il versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata e dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024, il termine per il versamento della seconda rata.

La medesima lettera b) ha, altresì, prorogato dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2025, il termine per versamento della terza rata e dal 17 dicembre 2022 al 17 dicembre 2023, in caso di pagamento rateale, il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

Il comma 1, lettera c), dell'articolo 38 del D.L. n. 144/2022 è intervenuto sul comma 11 dell'articolo 5 del D.L. n. 146/2021 prorogando al 17 dicembre 2023 il termine ivi previsto (prima fissato al 17 dicembre 2022) a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, la sanzione del 30 per cento e gli interessi di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973.

L'articolo 38, comma 2, del D.L. n. 144/2022 ha apportato modificazioni all'articolo 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022, ai sensi del quale le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

La novella legislativa stabilisce che tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014.

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

Con Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176, pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 2022, sono state introdotte misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 (articolo 1)

L'articolo 1, comma 1, del D.L. 176/2022 prevede che i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 144/2022, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legge in esame, il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 144/2022, è riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il comma 3 dell'articolo 1 in esame stabilisce che i crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del D.L. n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del D.L. n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, entro la data del 30 giugno 2023; agli stessi non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, e di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000.

I crediti di imposta in parola non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 dell'esaminata disposizione normativa prevede che i crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del D.L. n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del D.L. n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del D.L. n. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Il successivo comma 5 dispone che, in relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del D.L. n. 144/2022.

Il comma 6 dell'articolo 1 del D.L.n. 176/2022 stabilisce che, entro il 16 marzo 2023 i beneficiari del credito d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione dell'anzidetta comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (articolo 2)

L'articolo 2 del D.L. n. 176/2022 prevede che, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

- a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modificazioni, dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
 1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
 2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 2 in esame, in dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995, non trova applicazione per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette (articolo 3)

L'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 176/2022 stabilisce che, al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Le modalità semplificate di formulazione e di inoltro dell'istanza sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legge esaminato, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.



Il successivo comma 3 dispone che, in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

Il comma 7 dell'articolo 3 del D.L. n. 176/2022 dispone che l'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del D.L. n. 144/2022.

Il successivo comma 10 dell'articolo 3 in esame ha apportato modificazioni all'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 115/2022, innalzando da euro 600,00 a euro 3.000,00 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrono a formare il reddito.

Disposizione in materia di autotrasporto (articolo 7)

L'articolo 7 del D.L. n. 176/2022 stabilisce che i contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 144/2022 destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1995.

Ai sensi del successivo comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 14 del D.L. n. 144/2022 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento (articolo 8)

L'articolo 8, comma 1, del D.L. n.176/2022 concede, ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.127/2015, un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023 degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

L'esaminata disposizione normativa prevede, altresì, che al credito d'imposta in parola non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, e di cui all'articolo 34 della L. n. 388/2000, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra

disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico (articolo 9)

L'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 176/2022 apporta modificazioni all'articolo 119, comma 8-bis, del D.L. n. 34/2020.

In particolare, con il comma 1, lettera a), n. 1, dell'art. 9 del Decreto Legge esaminato viene ridotta dal 110 per cento al 90 per cento la detrazione spettante per gli interventi effettuati nell'anno 2023 dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) dello stesso art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Con il comma 1, lettera a), n. 2, dell'articolo 9 in commento è stato disposto che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), del citato articolo 119, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (prima il termine era fissato al 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

L'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 3, del D.L. n. 176/2022 ha inserito nel comma 8-bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 la disposizione secondo cui per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

L'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.L. n. 176/2022 ha aggiunto all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 il comma 8-bis.1 in base al quale, ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del TUIR, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata all'esaminato D.L. n. 176/2022.

L'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 176/2022 prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato D.L. n. 34/2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;



b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Decreto Legge in commento, al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del D.L. n. 34/2020, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro.

Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Il successivo comma 4 dell'articolo 9 in esame dispone che, per gli interventi di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

Entrata in vigore (articolo 16)

L'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 176/2022 stabilisce che l'esaminato Decreto Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 novembre 2022.

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter, comma 2-bis, del D.L. n. 73/2021

Con Provvedimento del 18 novembre 2022, n. prot. 423342/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 18 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1-ter, comma 2-bis, del D.L. n. 73/2022.

Con il punto 1.1 del Provvedimento esaminato è approvato il modello *“Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà”* (di seguito *“Istanza”*) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.



Il successivo punto 1.2 dispone che l'Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1-ter, comma 2-bis, del D.L. n. 73/2021 deve contenere, tra le altre informazioni:

- la dichiarazione di avere come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2;
- l'attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell'istanza;
- l'indicazione che i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, o superiori a 1 milione di euro;
- l'attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell'anno 2021 di almeno il 40 per cento rispetto a quelli del 2019 ovvero, nel caso di impresa costituita nel corso del 2020, la dichiarazione di aver subito una riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 di almeno il 40 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA;
- l'attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare.

Ai sensi del punto 1.3 del Provvedimento in esame l'Istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni rese dal richiedente relative all'ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica nell'ambito del regime "*de minimis*" ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.

L'Istanza contiene, altresì, il quadro A per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato (punto 1.4).

Il successivo punto 2 del Provvedimento in commento illustra le modalità e i termini di trasmissione dell'Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

In particolare, l'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (punto 2.1).

Ai sensi del punto 2.2. l'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

Come specificato nel successivo punto 2.4 la trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022.

Nel periodo innanzi indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. È inoltre possibile presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo (punto 2.5).



Il punto 3 del Provvedimento esaminato illustra le modalità di calcolo e di erogazione del contributo in parola.

Nel punto 4 vengono disciplinate le attività di controllo espletate dall'Amministrazione finanziaria successivamente all'erogazione del contributo.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della L. n. 311/2004.

Ai sensi del punto 5 del Provvedimento esaminato, il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 2.5, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

Con Decreto Legge 23 novembre 2022, n. 179, pubblicato sulla G.U. n. 274 del 23 novembre 2022, sono state introdotte misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti (articolo 1)

L'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 179/2022 ha apportato modificazioni all'articolo 2 del D.L. n. 176/2022.

In particolare, la norma richiamata sostituendo il comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), dell'articolo 2 del D.L. 176/2022 aumenta per il mese di dicembre le aliquote di accisa, di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), riferite alla benzina (che passano da 478,40 a 578,40 euro per mille litri), agli oli da gas o gasolio usato come carburante (che passano da 367,40 a 467,40 euro per mille litri), ai gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti (che passano da 182,61 a 216,67 euro per mille chilogrammi).

L'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 179/2022, modificando il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 176/2022, limita la disapplicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri), di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato D.Lgs. n. 504/1995, al periodo 19-30 novembre 2022 (anziché al periodo 19 novembre - 31 dicembre come previsto dalla versione originaria del comma 2 dell'articolo 2 del su esaminato D.L. n. 176/2022).



Entrata in vigore (articolo 5)

L'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 179/2022 stabilisce che l'esaminato Decreto Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 24 novembre 2022.

Riscossione - Modello F24 - Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta di cui all'articolo 79 del D.L. n. 104/2020

Con Risoluzione n. 70/E del 23 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta di cui all'articolo 79 del D.L. n. 104/2020.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 79 del D.L. n. 104/2020 ha riconosciuto, a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere di cui all'articolo 10 del D.L. n. 83/2014, nella misura del 65 per cento, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019;
- il citato articolo 79 del D.L. n. 104/2020 prevede che il credito d'imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Ciò premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6991” - denominato “credito d'imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di

cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015

Con Provvedimento del 24 novembre 2022, n. prot. 433608/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 24 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015.

In particolare con il presente Provvedimento vengono modificate e integrate le disposizioni del Provvedimento del 30 aprile 2018 con cui sono state individuate le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. n.127/2015, al fine di recepire le disposizioni dell'articolo 14 del D.L. n. 124/2019 e le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 - Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta italiani

Con Provvedimento del 29 novembre 2022, n. prot. 439255/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 29 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014, individuando il contenuto delle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta italiani.

Il punto 1.1 del Provvedimento in esame prevede che, al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera percepiti, trasmessi dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di

informazioni, nonché i dati relativi ad eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973.

Il successivo punto 1.3 indica il contenuto delle anzidette comunicazioni.

Il punto 2 del Provvedimento in commento indica le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli anzidetti elementi e le informazioni.

Più nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.3, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei singoli contribuenti ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI PEC (punto 2.1).

Ai sensi del successivo punto 3 il contribuente, anche avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

Il punto 4 del Provvedimento esaminato dispone che i contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto 2.1. possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il punto 5 indica le modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza.

Proroga del termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022

Con Provvedimento del 29 novembre 2022, n. prot. 439400/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 29 novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine di presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

In particolare, il punto 1, lettera a), del Provvedimento esaminato ha modificato i punti 2.3 e 2.4 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 (e non più entro il 30 novembre 2022).

La successiva lettera b) del punto 1 ha modificato il punto 1.5 del medesimo suindicato Provvedimento disponendo che gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework devono essere restituiti entro il 31 gennaio 2023 oppure entro il

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023 (e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021).

Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione. Articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973

Con Provvedimento del 29 novembre 2022, n. prot. 439455/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 30 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di avviso di intimazione di cui all’articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973, che sostituisce il modello di cui all’allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2015.

Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), D.L. n. 144/2022 (decreto Aiuti-ter) e D.L. n. 176/2022 (decreto Aiuti-quater)

Con Circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le disposizioni agevolative di cui all’articolo 6 del D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), all’articolo 1 del D.L. n. 144/2022 (decreto Aiuti-ter) e all’articolo 1 del D.L. n. 176/2022 (decreto Aiuti-quater), previste in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, sostanzialmente prorogano le agevolazioni già riconosciute con riferimento a periodi precedenti, introdotte con D.L. n. 4/2022 (decreto Sostegni-ter), n. 17/2022 (decreto Energia), e n. 21/2022 (decreto Ucraina), incrementandone la misura.

La Circolare in commento, quindi, dopo aver illustrato e commentato la normativa di riferimento, fornisce importanti chiarimenti pratici.

Nel paragrafo 3 viene illustrata la modalità di calcolo semplificato, relativa ai crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese “non energivore” e di quelle “non gasivore”, prevista dall’articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti).

In particolare, la disposizione normativa prevede che qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

La norma trova, quindi, applicazione con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa si sia rifornita dal medesimo venditore sia nel primo trimestre del 2019 sia nei primi due trimestri del 2022.

Resta ferma, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, che la circostanza per cui l'utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all'opportunità di chiedere allo stesso l'anzidetto calcolo semplificato, non pregiudica per lo stesso la spettanza dei crediti d'imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

Nel paragrafo 3 della Circolare in commento viene altresì precisato che:

- qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo dell'energia elettrica ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, questi ultimi non sono sufficienti a determinare la sussistenza del requisito richiesto per accedere al credito d'imposta per l'acquisto dell'energia elettrica (costituito dall'incremento in misura superiore al 30 per cento dei costi medi per kWh della componente energetica, nel raffronto tra i due trimestri di riferimento); ciò in quanto la spettanza del credito è calcolata tenendo conto di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa. È, pertanto, necessario per l'impresa effettuare un nuovo calcolo che tenga conto anche degli ulteriori punti di prelievo, al fine di verificare la sussistenza del presupposto di legge;
- qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di riconsegna del gas naturale ulteriori rispetto a quelli considerati nei conteggi comunicati, questi possono essere considerati ai fini della quantificazione del credito d'imposta spettante.

Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, "fruitore" del credito d'imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l'attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

Il paragrafo 4 del Documento di prassi esaminato ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 176/2022 (decreto Aiuti-quater) i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all'Agenzia delle Entrate, l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

L'ultima parte della Circolare in esame contiene una serie di risposte a problematiche varie sottoposte all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate.

Nel paragrafo 5.5 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito con cui si chiede se, anche per le imprese "non energivore", sia possibile agevolare gli acquisti di energia elettrica che avvengono senza il ricorso ad una rete pubblica.



L'Amministrazione finanziaria ritiene estensibili anche alle "imprese non energivore" i chiarimenti forniti nel paragrafo 3.3. della Circolare n. 25/E del 2022 per cui la vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un'impresa "energivora" non è ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame, al ricorrere dei previsti requisiti oggettivi e soggettivi debitamente documentati, sulla base delle fatture emesse dall'impresa fornitrice di energia elettrica.

Nel paragrafo 5.12 della Circolare in commento viene chiarito che il credito d'imposta per l'acquisto di gas per uso autotrasporto, riconosciuto in favore delle imprese "gasivore" (cfr. Circolare n. 20/E del 2022, paragrafo 2.2), spetta anche alle imprese "non gasivore".

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la precisazione fornita con la citata Circolare, seppure richiamata nel paragrafo relativo alle imprese "gasivore", possa trovare applicazione anche in favore delle imprese "non gasivore", le quali, pertanto, possono anch'esse – ricorrendone i presupposti – usufruire del credito d'imposta per l'acquisto di gas per autotrasporto, ad esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso sia rivenduto a terzi.

Nel successivo paragrafo 5.13 viene chiarito che, nell'ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso foresteria, l'impresa conduttrice può fruire del credito d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale, ancorché l'immobile sia a destinazione abitativa, a condizione che i relativi costi per l'acquisto della componente energetica e gas ineriscano all'attività di impresa e siano rimasti definitivamente in carico alla stessa, senza che quest'ultima abbia addebitato la spesa sostenuta nei confronti del dipendente/utilizzatore dell'immobile.

Nel paragrafo 5.14 viene chiesto se le spese per l'acquisto di gas naturale per l'alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento possano portare al riconoscimento del credito d'imposta per le imprese cosiddette "non gasivore".

L'Agenzia delle Entrate, poiché la disciplina in argomento prevede che l'acquisto di gas naturale agevolabile si riferisce al gas consumato "per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici", ritiene necessario, per quanto attiene al gas naturale per l'alimentazione della centrale termica di teleriscaldamento, individuare la quota parte dello stesso utilizzata "per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici".

